



roberto di pizio | ARCHITETTO

enneARCHITETTI © studio

via MARSALA, 12 - 64021 - Giulianova (TE) - tel +39 0858008219 - fax +39 0858003454 - www.ennearchitetti.it

Data | 24.06.2013

## **\_ RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

**Oggetto:**            **\_ Richiesta variante specifica al P.R.G., ai sensi dell'art. 10 e 11 della L.R. 18/1983 e dell'art. 43 della L.R. 03/03/1999, n. 11, testo in vigore,**

**Modifica Zonizzazione da D4 a B2b e comparto TIPO 2 senza incrementi di superficie edificabile rispetto allo stato attuale.**

**Committente:**     **\_ Signor Luigi Orsini**

### **Indice:**

- **Quadro informativo**
- **Inquadramento Urbanistico comunale attuale**
- **Inquadramento Urbanistico sovracomunale attuale**
- **Nuova Previsione Urbanistica**
- **Scheda Sinottica**
- **Allegati:**   **\_ Planimetria proposta di variante specifica al P.R.G.**
  - \_ Stralci strumenti urbanistici comunali e sovracomunali**
  - \_ stralcio stato attuale**
  - \_ Stralcio catastale e visure**

- **Quadro informativo**

La proposta di Variante specifica al P.R.G., ai sensi dell'art. 10 e 11 della L.R. 18/1983 e dell'art. 43 della L.R. 03/03/1999, n. 11, testo in vigore, vede interessata un'area dell'estensione complessiva di 1.870,00 mq, con sovrastanti fabbricati, uno dislocato a nord dell'area e l'altro a sud, entrambi prospiciente su via XXIV Maggio.

Nel N.C.E.U. l'area è individuata all'interno del foglio n. 8, particelle n. 58, 653, 655, di estensione rispettivamente di 190,00 mq, 620,00 mq, 1.060,00 mq.

Il manufatto edilizio, con giusta Concessione edilizia di cui parere C.E.C. prot.4725 del 14.06.1955, allegato 2, era già destinato ad uso civile abitazione come risulta dal parere anzidetto. La volumetria esistente, sempre allegato 2, nasce dalla sommatoria del fabbricato di civile abitazione e dalle pertinenze. Il primo, pari a 2.170,00 mc, si sviluppa su due piani fuori terra, per un'altezza complessiva pari a ml 8,65 all'intradosso dell'ultimo solaio. Le pertinenze invece, dislocate a sud dell'area, hanno una volumetria pari a 550,00 mc, si sviluppano su un piano fuori terra, per un'altezza complessiva pari a ml 3,90 all'intradosso dell'ultimo solaio. Da ciò il Volume edificato è pari a **2.720,00 mc**, mentre la Superficie edificabile è pari a **850,00 mq** ( $2.720,00/3.20$ ).

La presente proposta di variante specifica al P.R.G., necessaria al fine di poter aumentare il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti e previo reperimento degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/68, nonché articolo 1.4.1 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, intende promuovere il solo recupero delle volumetrie legittimamente esistenti e senza alcuna misura incentivante, circa aumenti di volumetrie, altezze e destinazioni d'uso, rispetto allo stato attuale. Anzi, come si vedrà più avanti, con un cospicuo decremento di queste ultime rispetto allo stato attuale.

La diversa zonizzazione proposta, oltre che ristabilire una omogeneità con le zone di P.R.G. adiacenti e di contesto, vuole promuovere il miglioramento della qualità architettonica ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione dei due edifici esistenti, riducendo le volumetrie e mantenendo le destinazioni d'uso attuali, assentite dal permesso di costruzione e consentite dal vigente P.R.G.

L'intervento oltre che migliorare l'assetto architettonico del contesto urbano, poiché sottrae all'immagine urbana un'area abbandonata, fonde le volumetrie esistenti, aumenta le distanze del nuovo fabbricato rispetto al nastro stradale, riduce le volumetrie e altezze attuali, cede un parcheggio attrezzato e un'area a verde alla pubblica amministrazione in adiacenza all'ex confettificio di recente ristrutturazione, mira soprattutto a ristabilire e implementare l'assetto geomorfologico dell'intera area. Attraverso interventi di

consolidamento e stabilizzazione della scarpata a ovest, adiacente alla strada pubblica, attraverso interventi di regimazione e presidio delle acque e l'uso di materiali permeabili per l'intera area esterna, al fine di permettere la piena permeabilità dei suoli, l'intervento assicurerà una forte riduzione del rischio idrogeologico rispetto alla vulnerabilità sia dell'area che degli edifici attuali e dell'immediato contesto urbano, assicurando la tutela della pubblica incolumità rispetto a uno stato di abbandono e degrado in cui versa l'intera area e i relativi fabbricati.

- **Inquadramento Urbanistico comunale attuale**

L'area interessata dalla variante specifica al P.R.G. ricade, all'interno del P.R.G. vigente e di cui si allega stralcio alle lettere B) e C), sotto diverse zonizzazioni e relative campiture, rispetto alla proposta di variante si vedrà che la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, mantenendo le volumetrie e destinazioni d'uso attuali, sono già consentite dal vigente P.R.G., a meno degli aumenti delle unità immobiliari:

**A7 – Versanti caratterizzati da rischio geologico molto elevato**

L'art. 2.2.8 al comma 4 delle N.T.A. consente, per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate e ricadenti all'interno della zona A7, esclusivamente intervento conservativi, fra cui la ristrutturazione edilizia. Non sono ammessi incrementi volumetrici. Sono ammessi variazioni al sedime dei fabbricati, attraverso la demolizione e la ricostruzione dei volumi esistenti, soltanto se intese a migliorare l'assetto idro-geologico. Le destinazioni d'uso ammesse non sono regolamentate dall'articolo 2.2.8, per cui legittimamente si deduce che sono sicuramente possibili quelle almeno già esistenti.

**F5 \_ Parco territoriale.**

La regolamentazione degli edifici esistenti è data dall'art. 2.7.7 delle N.T.A., lo stesso prevede la possibilità della ristrutturazione edilizia, al comma 1, senza modificazione della destinazione d'uso e sempre che l'area, come nel caso in esame, non rientri nel Programma Pluriennale di Attuazione e che sia esclusa da procedura espropriativa.

**D4 – Zona per attività agricole**

Anche qui la regolamentazione degli edifici esistenti, all'art. 2.5.14 comma 3, qualora essi siano a destinazione non rurale, come nel nostro caso, prevede la possibilità della ristrutturazione edilizia, anche attraverso la demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Per quanto attiene alle destinazioni d'uso sono consentite le abitazioni ordinarie, purché le unità immobiliari non siano superiori a due, comma 4.

In sintesi l'attività di ristrutturazione edilizia, anche attraverso la demolizione e ricostruzione è sempre possibile, come pure è possibile il mantenimento della destinazione d'uso attuale, abitazioni ordinarie. La limitazione della attuale normativa, che comporta la proposta di variante specifica al P.R.G., risiede nell'impossibilità di aumentare le unità immobiliari oltre le due unità, come previsto nella zona D4, art. 2.5.14 comma 4.

- **Inquadramento Urbanistico sovracomunale attuale**

L'area interessata dalla variante specifica al P.R.G., nei piani urbanistici di carattere sovracomunale, è interessata dal Piano Territoriale Provinciale e dal Piano Assetto idrogeologico.

Il P.T.P., di cui si allega stralcio alla lettera E), regola l'area, attraverso le zonizzazioni A1.3.2. e B6, rispettivamente in Ambiti di protezione idrogeologica e Comparti da riservare prioritariamente allo sviluppo del sistema del verde urbano. Le relative N.T.A. sia all'art. 8, che all'art. 20, consentono la ristrutturazione edilizia degli insediamenti, anche attraverso la demolizione e ricostruzione, che è sempre possibile, come pure è possibile il mantenimento della destinazione d'uso attuale.

Anzi il comma 6, art. 20 N.T.A. favorisce la localizzazione dei servizi e delle attrezzature di livello intercomunale, essi dovranno, come nel caso qui proposto, garantire di massima l'integrazione con gli insediamenti esistenti come occasione di riqualificazione urbanistica, ed idonei raccordi con la rete stradale urbana e di distribuzione interna ai sottosistemi, per noi rappresentata dalla cessione dell'area a parcheggio ineludibilmente complementare all'adiacente parco pubblico.

Per quanto attiene il P.A.I., di cui si allega stralcio alle lettere F), G), H), I), J), sull'area in esame non appaiono motivi ostativi rispetto alla variante specifica proposta, poiché l'area non è regolamentata da alcun vincolo di natura idrogeologica.

Difatti, in prossimità dell'area, pur se si evince dalla cartografia relativa alla "carta della pericolosità da frana PAI", allegato lettere H) e I), un vincolo lineare denominato "PS pericolosità da scarpata" lo stesso appare svuotato di qualsiasi natura vincolistica come si vedrà avanti.

Le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui si allega stralcio alla lettera K), definiscono all'art.20 le scarpate morfologiche PS e le relative fasce di rispetto da trasporre negli strumenti urbanistici.

Questa apposizione del vincolo sul vigente P.R.G., a ragione, non è stata traspota. Poiché se si leggono i punti 2 e 3 dell'allegato F delle norme di attuazione del P.A.I., i quali punti definiscono le scarpate morfologiche PS, si vedrà che la scarpata in esame non rientra fra le caratteristiche geomorfologiche previste dalle norme. La scarpata in esame, come evidenziato dalla cartografia P.A.I. è di categoria genetica C – erosive, per cui per essere inclusa quale "scarpate morfologiche PS" dovrebbe avere una inclinazione di almeno 45°. La scarpata in esame, che presenta una rottura di pendio, ha una inclinazione di circa 28° nella parte alta e di circa 9° nella parte bassa, vedasi allegato alla lettera J). Da questa oggettiva

interpretazione delle norme si deduce la mancata trasposizione del vincolo sul vigente P.R.G. e la ragionevole inesistenza dello stesso.

Quant'anche, per ragioni che non si riesce a scorgere, il vincolo e le relative fasce di rispetto vadano invece trasposte lo stesso art.20, al comma 2, prevede che si possano comunque eseguire interventi sul patrimoni edilizio come previsti dall'art. 15, comma 1.

Difatti l'art. 15 al comma 1 lettera c, prevede interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti della destinazione d'uso dei fabbricati che comportino incremento del carico urbanistico.

Per cui, anche in questo caso, l'intervento proposto, che diminuisce la volumetria esistente, mantiene la destinazione d'uso attuale – residenziale, consolida e stabilizza l'area d'intervento, rispetta pienamente le norme.

- **Nuova Previsione Urbanistica**

Con la variazione proposta viene individuato un comparto a progettazione unitaria di tipo 2, di cui si allega stralcio alle lettere A) e D), come previsto dall'art.3.3.1. delle N.T.A. Il comparto, esteso all'intera area, ha una superficie territoriale pari a 1.870,00 mq (100%). La sua attuazione è subordinata alla preventiva presentazione, da parte degli aventi titolo, di un progetto complessivo, attraverso la definizione planivolumetrica degli interventi edificatori e degli spazi pubblici, sia all'interno del perimetro individuato dalla zona B2 - sottozona B2b, la cui superficie fondiaria è pari a 1.395,00 mq (75%), che del perimetro individuato dalle aree pubbliche F4 e P, per complessivi 475,00 mq (25%).

Al fine di assicurare il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, nonché l'articolo 1.4.1 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, si prevedono, come anzidetto, aree pubbliche ricomprese nel perimetro, da cedere gratuitamente e debitamente attrezzate al comune.

La nuova previsione urbanistica, attraverso la cessione dell'area a verde e del parcheggio pubblico, consente, oltre che una naturale complementarietà con l'adiacente parco pubblico, una nuova e più razionale sistemazione sia delle aree pubbliche che private, poiché, attraverso un più coerente sistema di deflusso delle acque, si otterrà una sensibile riduzione di eventuali rischi di natura idrogeologica.

- Scheda Sinottica: Indici e Parametri, verifica Standard minimi**

Gli indici e i parametri che regolano l'intervento sono riportati nello schema di seguito:

| Aree private ad utilizzazione privata |                                                  |                     |                                 |           |                                     | Aree pubbliche     |                  |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Superficie Territoriale               | Superficie fondiaria a destinazione residenziale | Totale              | Parametri urbanistici e edilizi |           | Ripartizione Superficie Edificabile | Parcheggi pubblici | Verde attrezzato | Totale             |
| mq (%)                                | mq                                               | mq (%)              | mq/mq                           | ml        | (%)                                 | mq (%)             | mq (%)           | mq (%)             |
| <b>1.870,00 (100)</b>                 | 1.395,00                                         | <b>1.395,00(75)</b> | I.u.f. 0,55                     | H <= 8,50 | Residenza 100%                      | 335,00 (18)        | 140 (7)          | <b>475,00 (25)</b> |

Si evidenzia che la S.e. determinata dall'applicazione degli indici è inferiore rispetto alla S.e. determinata dal Volume edificato, per cui si determinerà una riduzione della volumetria attuale.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{S.f.} & \text{I.u.f.} & & \text{S.e.} & & \text{S.e. (Volume attuale/3.20)} & \\ 1.395,00 & \times & 0,55 & = & 767,25 & < & 850,00 \end{array}$$

La verifica degli standard minimi, previsti dal D.M. 1444/68 e dall'articolo 1.4.1 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, viene di seguito riportato:

$$\begin{array}{ccccc} \text{S.e.} & \text{mq/Ab} & & \text{Abitanti} & \\ 767,25/ & 40 & = & 19,18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Ab} & & \text{Standard/Ab} & \text{Standard} & & \text{Aree pubbliche di cessione} & \\ 19,18 & \times & 24,50 & = & 469,91 & < & 475,00 \end{array}$$

**Il proprietario**

Signor Luigi Orsini

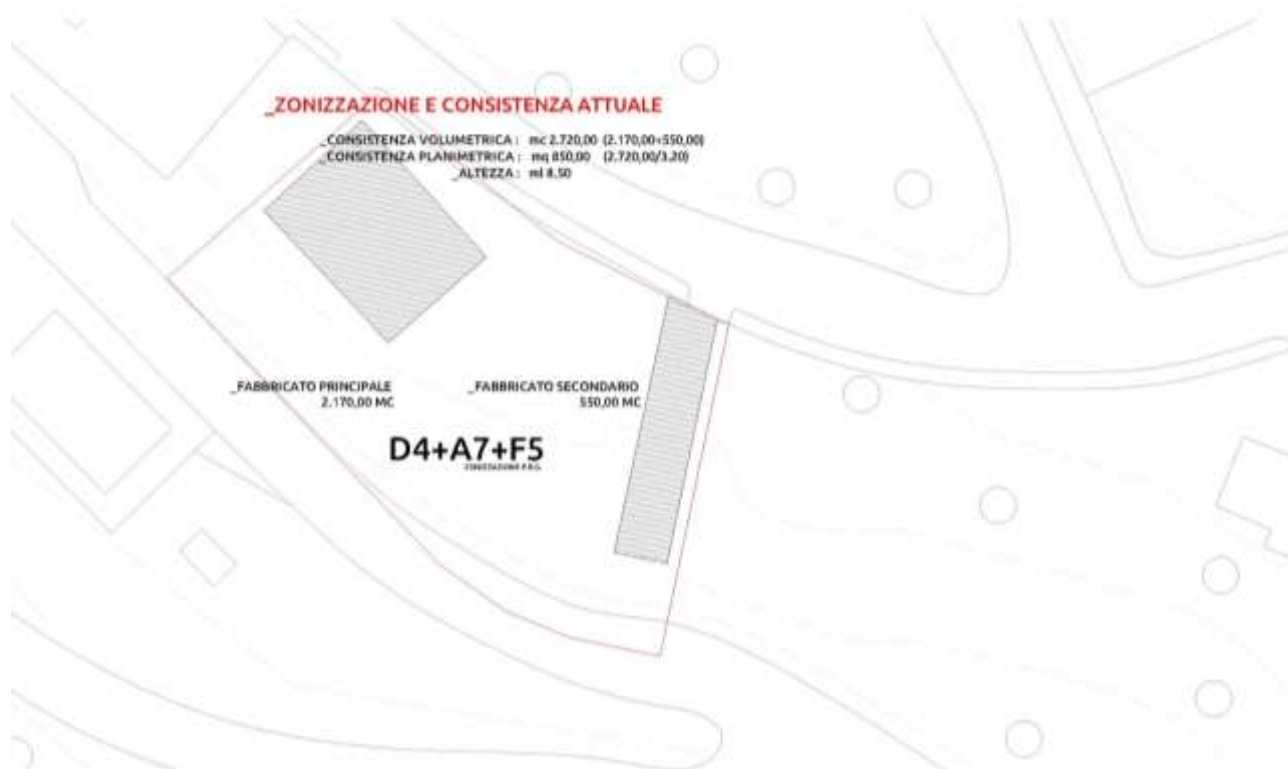
**Il progettista**

Architetto Roberto Di Pizio

Roberto  
DI PIZIO  
N. 587  
Architetto

Ordine degli  
Architetti  
Pianificatori  
Paesaggisti  
e Urbanisti  
PROVINCIA DI TERAMO

- **Allegato1: Proposta di variante specifica al P.R.G., Stralci strumenti urbanistici e catastali**



**\_COMPUTO INDICI, PARAMETRI E STANDARD MINIMI**

**INDICI E PARAMETRI**

Iuf: 0,55  
 h: 8,50  
 S.E. : 767,25 (1.395,00 x 0,55)

S.E. mediante applicazione Iuf < S.E. stato attuale edifici  
 767,25 < 850,00

**COMPUTO STANDARD URBANISTICI MINIMI**

Numero abitanti: 19,18 (767,25/40)  
 Dotazioni minime spazi pubblici : 469,90 (19,18 x 24,50)  
 Area di cessione > Dotazioni minime spazi pubblici  
 475,00 > 469,90

A) Scheda proposta di variante specifica P.R.G. \_ scala 1:1.000



B) Stralcio P.R.G. vigente \_scala 1:10.000



C) Stralcio P.R.G. vigente \_scala 1:2.000



D) Stralcio P.R.G. MODIFICATO ( variante specifica al P.R.G.) \_ scala 1:2.000





F) Stralcio P.A.I. - carta geomorfologica \_ scala 1:25.000

| L'ente territorio Autorità di Bacini                |                                                                                    | STATO DI ATTIVITA'         |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                                     |                                                                                    | ATTIVO                     | QUIESCENTE | NON ATTIVO |
| FORME STRUTTURALI                                   | Oro di scarpata di taglio                                                          |                            |            |            |
|                                                     | Oro di scarpata con influenza strutturale                                          |                            |            |            |
|                                                     | Oro di scarpata di linea di taglio                                                 |                            |            |            |
|                                                     | Oro di scarpata con influenza strutturale intensificata dal taglio di deriva       |                            |            |            |
| FORME, PROCESSI E DEPOSITI QUANTITATIVI DI VERSANTE | Oro di scarpata di degradazione ero di frana                                       |                            |            |            |
|                                                     | Trincea e fossato                                                                  |                            |            |            |
|                                                     | Piatture di trazione                                                               |                            |            |            |
|                                                     | Versante interessato da deformazione profonda                                      |                            |            |            |
|                                                     | Versante interessato da deformazione superficiale lenta                            |                            |            |            |
|                                                     | Corpi di frana di colata e slittamento                                             |                            |            |            |
|                                                     | Corpi di frana di scivolamento (A) scivolamento                                    |                            |            |            |
|                                                     | Corpi di frana di scivolamento (B) scivolamento                                    |                            |            |            |
|                                                     | Corpi di frana di colata                                                           |                            |            |            |
|                                                     | Corpi di frana di genere complesso (incluse i fenomeni di trascorrenza e di massa) |                            |            |            |
|                                                     | Piccola frana o gruppo di piccole frane non classificate                           |                            |            |            |
|                                                     | Centropertinenza significativa nel corpo di frana                                  |                            |            |            |
| FORME, PROCESSI E DEPOSITI QUANTITATIVI DI VERSANTE | Oro di scarpata di erosione fluviale e torrentizia                                 |                            |            |            |
|                                                     | Alveo con erosione laterale o sponda in erosione                                   |                            |            |            |
|                                                     | Alveo con tendenza all'aggraffamento                                               |                            |            |            |
|                                                     | Solco da fuochiamento concentrato                                                  |                            |            |            |
|                                                     | Superficie a valanche e forme erose                                                |                            |            |            |
|                                                     | Superficie con forme di disseminazione prevalentemente diffusa                     |                            |            |            |
|                                                     | Superficie con forme di disseminazione prevalentemente concentrata                 |                            |            |            |
|                                                     | Carote alluvionali                                                                 |                            |            |            |
|                                                     | Cara di origine roccia                                                             |                            |            |            |
|                                                     | Depressione paludosa                                                               |                            |            |            |
| FORME CARATTERISTICHE                               | Dolna                                                                              |                            |            |            |
|                                                     | Campi di dolina                                                                    |                            |            |            |
|                                                     | Inghiufo                                                                           |                            |            |            |
| FORME, PROCESSI E DEPOSITI QUANTITATIVI DI VERSANTE | Forme di erosione                                                                  | Oro di roccia di trazione  |            |            |
|                                                     | Forme di erosione                                                                  | Caratteristiche di valanga |            |            |
| FORME GLACIALI                                      | Oro di scarpata                                                                    |                            |            |            |
|                                                     | Oro di dolina                                                                      |                            |            |            |
| FORME E PROCESSI QUANTITATIVI DI VERSANTE           | Oro di scarpata di erosione marina                                                 |                            |            |            |



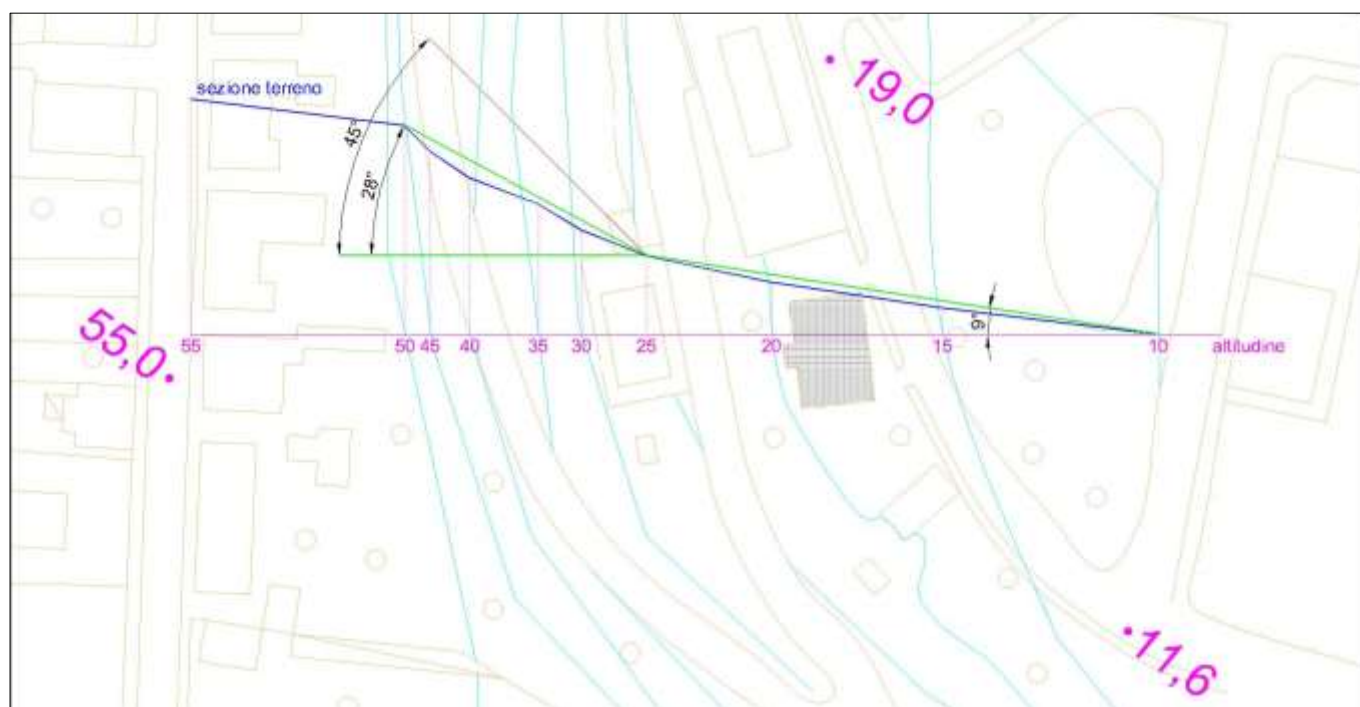
G) Stralcio P.A.I. - carta del rischio da frana \_ scala 1:25.000







I) Stralcio P.A.I. - carta della pericolosità da frana \_ scala 1:10.000



J) Livelletta plano-altimetrica \_ base cartografica P.R.G. \_ scala 1:1.000



## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LE PP. AA. E TERRAN. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO.  
GESTIONE INTEGRATA DEI RACINTI INTEGRATI E PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO



### AUTORITA' DEL BACINO DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

11-10-2011 (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 3/6/99 e art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2/2/2010

# PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIIVI"

11-10-2011 (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 3/6/99 e art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2/2/2010

## Norme di attuazione

ESAMINATO DALLA COMMISSIONE TECNICA  
NEL SENSO DELL'ART. 107

ADOSSATO DALLA COMMISSIONE REGIONALE  
COS. REGIONALI ART. 107

### AUTORITA' DEL BACINO DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

#### SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

Geol. Giancarlo BISCAPPO  
Geol. Luciano DEL SORDO  
Geol. Federico LEONARDIS  
Geol. Giorgio PIPPONZE

CONSULENTE SCIENTIFICO  
Prof. Renato VALLONI

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ing. Angelo D'ERAMO

### REGIONE ABRUZZO

#### SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

Geol. Luigi DEL SORDO - Dirigente  
Geol. Alessandro ERBANI - Responsabile Ufficio Geologia  
Dott. ssa Lorenza DAL SANNAIO - Responsabile Ufficio Amministrativo  
Ing. Gianluca DI DONNI - Spaccatoista Tecnico  
Ing. Girolamo MARZULLI - Specialista Tecnico  
Sig. Stefano SAMMÒ - Aspetti GIS (Serv. TOB) e Gestione dei Fiumi

DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI

ALLEGATO



- d) impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
  - e) realizzare opere private di canalizzazione di acque reflue;
  - f) qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia del dissesto in atto;
  - g) in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui ai successivi Art.15 e 16.
3. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo.

*Art. 15 - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio*

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti gravitativi ed erosivi, di cui al precedente art. 14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:
- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e, all'interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico;
  - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico;
  - d) l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
  - e) le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica e di sicurezza sul lavoro;
  - f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;
  - g) la realizzazione e la regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa regionale e statale;
  - h) la riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non comporti ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla precedente lettera b) del presente comma;



- i) le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- j) gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di settore;
- k) gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30% dell'area, per una sola volta e solo per i casi in cui l'impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all'interno dell'area di pericolosità;<sup>1</sup>
- l) gli interventi riferiti ad attività di tempo libero, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, purché siano attivate opportune misure di allertamento.
- m) gli interventi puntuali di nuova edificazione, coincidenti con edifici monofamiliari su piccole aree dichiaratamente stabili all'interno dell'area pericolosa, su espressa approvazione dello Studio di compatibilità idrogeologica da parte dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 10 delle presenti norme;
- n) il completamento di programmi di opere pubbliche previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e/o prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello Studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto;
- o) gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubatura, laddove previsti dallo strumento urbanistico vigente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, limitatamente alle aree consolidate artificialmente con opere debitamente collaudate;
- p) il cambio di destinazione d'uso che non comporti incremento del carico urbanistico;
- q) gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi titoli abilitativi e/o permesso di costruire rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a condizione che il nuovo permesso di costruire venga richiesto a completamento dell'edificio già esistente, per il solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del progetto originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri urbanistici,

<sup>1</sup> Lettera così modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Abruzzo 04 maggio 2010, n. 39/6 (B.U.R.A. 23 giugno 2010, n. 41 ordinario).



sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e la categoria, che non alterino, planimetricamente ed altimetricamente, la sagoma dell'edificio e non comportino incremento del carico urbanistico, semprechè siano contestualmente realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Non sono ammesse in alcun caso sanatorie di abusi edilizi.

2. Lo Studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e), f), g), l), o) limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e p) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere b) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, c), d), h), i), j), k), m), n), o) limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamento, e q) del presente articolo.

*Art.16 - Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche*

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti di versante, di cui al precedente art.14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:
  - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali;
  - b) la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
  - c) la ristrutturazione delle infrastrutture a rete e/o puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto;
  - d) le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
  - e) i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;
  - f) i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete;
  - g) gli interventi di allacciamento alle reti principali;



- e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9.
2. I Comuni possono valutare la necessità di redazione dello Studio di compatibilità idrogeologica all'interno delle aree perimetrate quali aree a pericolosità moderata (P1).
  3. Tutti gli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità moderata da dissesti gravitativi ed erosivi:
    - a) sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali;
    - b) sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo.
  4. Tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998.

### ***Capo V - Situazioni di pericolosità non delimitate nella cartografia del Piano***

#### ***Art. 19 - Cavità sotterranee e grotte carsiche***

1. Nell'ambito della cartografia di Piano di cui all'Art. 4 delle presenti norme sono state indicate, con apposito graficismo sulla Carta Geomorfologica le aree caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee conosciute alla data di adozione del Piano.
2. Le aree caratterizzate dalla presenza di questo particolare fenomeno di dissesto non inserite nel Piano saranno perimetrate sulla cartografia di Piano conformemente alle modalità di aggiornamento del Piano indicate al successivo art. 24 punto 4 lett. b.
3. Per queste aree, al manifestarsi di segnali di pericolo o di rischio per l'incolumità delle persone e delle cose, saranno previsti interventi di risanamento, in presenza di risorse finanziarie adeguate, previa realizzazione di apposite indagini finalizzate alla esatta perimetrazione degli ambiti interessati dal fenomeno.

#### ***Art. 20 - Scarpate morfologiche (Ps)***

1. Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell'Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso Allegato e appongono le fasce di rispetto per l'ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme.
2. In corrispondenza delle fasce di rispetto delle Scarpate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 14, gli interventi di cui all'art. 15

- comma 1 (ad esclusione dei punti k e m), gli interventi di cui all'art. 16 comma 1 e gli interventi di cui all'art. 17 comma 1 delle presenti norme.
3. La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo.
  4. Per scarpate con fronti consolidati artificialmente, con opere debitamente collaudate, all'interno delle fasce di rispetto, come definite al punto 5 dell'Allegato F alle presenti norme, sono consentiti gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01, art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di cubature, laddove già previsto dallo strumento urbanistico vigente, limitatamente ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per detti interventi, ad eccezione di quelli di cui alla lett. f, non è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.
  5. Per scarpate con fronti inattivi o quiescenti, rivestiti da un manto spontaneo d'essenze arboree stabilizzanti, sono consentiti gli stessi interventi del precedente comma 4 del presente articolo; per detti interventi è richiesto lo Studio di compatibilità idrogeologica.

## **Capo VI - Consolidamento e trasferimento abitati, Commissione tecnico-scientifica**

### *Art. 21 - Abitati ammessi a trasferimento e/o consolidamento ai sensi della L. 445/1908*

1. Gli abitati ammessi a consolidamento ai sensi della legge 9.7.1908 n.445 sono quelli ricompresi nelle aree perimetrate come aree pericolose del Piano (P1, P2, P3, Ps), con livello di pericolosità ivi individuato. Gli abitati non ricompresi sono esclusi dal vincolo.
2. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale ai sensi della legge 9.7.1908 n.445, se ricompresi all'interno di aree perimetrate con livello di pericolosità inferiore o uguale a P2, sono esclusi dal vincolo. Le relative aree a rischio, ricomprese all'interno delle aree pericolose, sono inserite nel programma prioritario degli interventi per i fini di provvedere al consolidamento ed al risanamento idrogeologico.
3. Gli abitati ammessi a trasferimento totale o parziale, ai sensi della legge 9.7.1908 n. 445, se ricompresi all'interno di aree a pericolosità P3, e Ps conservano il vincolo di legge fino alla sua eventuale eliminazione deliberata dal Consiglio Regionale, con le modalità stabilite nel successivo art. 22.

### *Art. 22 - Commissione tecnico-scientifica*

1. Con atto del Direttore Regionale preposto all'Area Territorio viene istituita, nella Regione Abruzzo, per la valutazione delle richieste di modificazione del vincolo di trasferimento abitato, apposita Commissione denominata "Commissione Tecnico-Scientifica per la revisione del vincolo di trasferimento abitato di cui alla legge 09.07.1908, n. 445".



## **ALLEGATO F**

### **INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI SCARPATE**

#### **1. OGGETTO**

Il graficismo lineare "scarpate" della cartografia del Piano è qui trattato allo scopo di:

- permettere solo interventi in piena sicurezza in aree poco o nulla antropizzate;
- mitigare il Rischio in aree urbanizzate.

Le seguenti specifiche tecniche in materia di Scarpate contengono proposte motivate per:

- la valutazione tecnica inequivoca da parte dell'Autorità di Bacino competente;
- la trasposizione cartografica e la precisa perimetrazione delle Fasce di Rispetto sugli strumenti urbanistici locali da parte dei Comuni;

come stabilito all'art. 20 delle Norme di Attuazione.

#### **2. DEFINIZIONE DI SCARPATA**

Sono definite *Scarpate* le rotture naturali del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo ( $\alpha$ ) maggiore di  $45^\circ$  e altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezza non valgono per le *Scarpate di Frana* attive o quiescenti (di cui al punto 3 del presente allegato F).

Non sono considerate scarpate le pareti artificiali di cava, comprese quelle storiche o dimesse, gli sbancamenti stradali, ecc.

Gli elementi fisici che definiscono una scarpata sono (Fig. 1):

- *Ciglio*: linea di rottura a monte, dove la pendenza aumenta bruscamente;
- *Piede*: linea di rottura a valle, dove la pendenza diminuisce bruscamente;
- *Fronte*: area di raccordo fra ciglio e piede;
- *Angolo ( $\alpha$ )*: inclinazione del fronte;
- *Altezza (H)*: dislivello tra il ciglio ed il piede della scarpata;
- *Tetto*: area a monte del ciglio;
- *Pedata*: area a valle del piede.

Con i termini *interno* ed *esterno* si intendono la direzione dal fronte della scarpata verso il Tetto e verso la Pedata, rispettivamente.

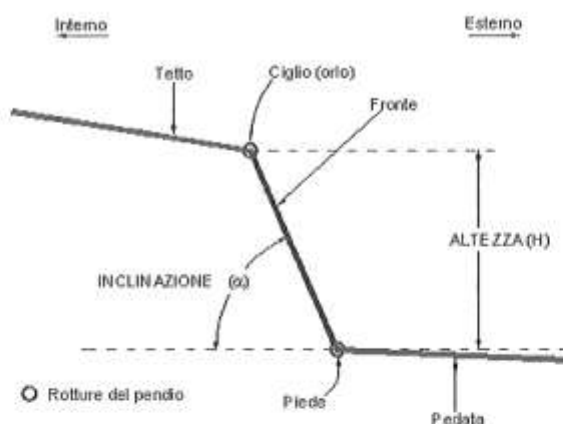


FIG. 1 - FIOGRAFIA DI SCARPATA

Quando il Fronte presenta rotture di pendio multiple (scarpata multipla), la massima ampiezza della pedata affinché la scarpata sia considerata unica è pari a 1/2 dell'altezza della scarpata per altezze fino a 20 metri e, per altezze eccedenti i 20 metri, ad ulteriore 1/4 dell'altezza della scarpata.

### 3. CATEGORIE GENETICHE

Gli elementi cartografati sul Piano appartengono a tre categorie genetiche di Scarpate a loro volta dotate di più tipologie interne:

**A - Strutturali** (faglie)

**B - Di Frana** (nicchie di distacco)

**C - Erosive** (incisione di corpi sedimentari).

Sullo stesso Ciglio di scarpata si può manifestare più di una di queste categorie. Sono escluse le scarpate artificiali, nei limiti stabiliti al punto 2 del presente Allegato F.

I corpi sedimentari incisi della categoria C appartengono a quattro tipologie principali:

**C1 - Terrazzo costiero**

Depositi fluviali ghiaiosi e depositi litorali ghiaiosi e sabbiosi; corpi progradanti complessivamente con granulometria dei depositi crescente verso l'alto stratigrafico.

**C2 - Terrazzo fluviale**

Depositi fluviali ghiaiosi e sabbiosi; corpi a litologia mista complessivamente con granulometria dei depositi decrescente verso l'alto stratigrafico.

**C3 - Colmamento di valle intermontana**

Depositi ghiaiosi e sabbiosi del canale assiale della valle e depositi lacustri; corpi interdigitati di litologia ghiaiosa, sabbiosa e limosa, travertini e sartumi in proporzioni varie.

**C4 - Conoide pedemontana**



Depositi di ghiaie e massi del sistema di canali trasversali all'asse vallivo: corpi a litologia grossolana crudamente stratificati con occasionali livelli di limi lateralmente discontinui.

I depositi di conoide (C4), in particolare, hanno spesso età pre-aterniana e frequentemente esprimono scarpate in roccia; per i fronti dei depositi sciolti di conoide, comunemente del Quaternario recente, in letteratura è anche in uso la specifica denominazione di *Scarpate in Detrito*.

#### 4. TRASPOSIZIONE

I Comuni provvedono alla trasposizione delle scarpate nei propri strumenti urbanistici. La trasposizione deve riguardare tutti gli elementi lineari di scarpata così come definiti nel presente allegato, ancorché non individuati nel Piano; devono altresì essere trasposti tutti gli elementi lineari assimilabili alle scarpate, di cui al successivo punto 6, già individuati dal Piano.

I Comuni non possono procedere alla trasposizione dandosi proprie definizioni in contrasto con quelle di cui al presente Allegato F; essi possono invece procedere alla correzione di tutti gli errori manifesti e, in particolare, possono non trasporre:

- le scarpate di erosione marina che fronteggiano il moto ondoso sull'attuale linea di riva del mare che, anche se localmente identificate, sono state erroneamente prese in considerazione dal Piano;
- le scarpate artificiali, quali ad esempio, le pareti di cava, gli sbancamenti stradali, ecc.;
- i tratti di **scarpate erosive** (di cui al punto 3 del presente allegato E) che non sono chiaramente e univocamente tracciabili sul terreno in quanto mostrano salti morfologici inferiori ai due metri senza esprimere denudamento alcuno.

#### 5. APPOSIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Ai fini dell'apposizione delle Fasce di Rispetto verso l'interno (tetto) e l'esterno (pedata) della scarpata, vengono qui definite:

- **Scarpate in terra:** quelle costituite da materiali sciolti, di qualunque taglia dimensionale, nonché tutte quelle espresse da corpi sedimentari di età quaternaria appartenenti alle tipologie C1, C2 e C3 di cui al punto 3 del presente Allegato F;
- **Scarpate in roccia:** quelle costituite da materiali litoidi compatti.

Nelle **Scarpate in roccia** la Fascia di Rispetto si estende dal ciglio verso l'interno per un'ampiezza pari all'altezza della scarpata fino ad una distanza massima di 30 metri, e dal piede verso l'esterno per un'ampiezza pari all'altezza della scarpata e comunque non oltre l'eventuale impluvio sottostante, ma in ogni caso mai inferiore ad H/2.

Nelle **Scarpate in terra** la Fascia di Rispetto si estende dal ciglio verso l'interno per un'ampiezza pari al doppio dell'altezza della scarpata fino ad una distanza massima di 60 metri, e dal piede verso l'esterno per un'ampiezza pari all'altezza della scarpata e comunque non oltre l'eventuale impluvio sottostante.



#### **6. CASI ASSIMILABILI A SCARPATE**

Sono assimilati alle scarpate tutti gli oggetti lineari individuati dal Piano, come ad esempio le creste e gli orli di terrazzo, in ragione degli elementi di pericolosità che esprimono. Per essi valgono le stesse considerazioni espresse nei paragrafi precedenti per le scarpate morfologiche.

### **K) Stralcio Norme Attuazione P.A.I**

- **Allegato2: Stato Attuale e stralcio catastale**

Determinazione volumetrie esistenti:

\_ edificio di civile abitazione

Superficie piano terra

$$14,30 \text{ ml} \times 14,50 \text{ ml} = 207,35 \text{ mq}$$

volume piano terra

$$207,35 \text{ mq} \times 4,30 \text{ ml} = 891,60 \text{ mc}$$

Superficie piano primo

$$20,30 \text{ ml} \times 14,50 \text{ ml} = 294,35 \text{ mq}$$

volume piano primo

$$294,35 \text{ mq} \times 4,30 \text{ ml} = 1.280,40 \text{ mc}$$

\_ edificio pertinenze - magazzini

Superficie piano terra

$$5,50 \text{ ml} \times 25,70 \text{ ml} = 141,35 \text{ mq}$$

volume piano terra

$$141,35 \text{ mq} \times 3,90 \text{ ml} = 551,30 \text{ mc}$$

**Volume complessivo= 2.720 mc**